

CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 2272-A</sup>

## RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE MALVESTITI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(MARTINO)DI CONCERTO COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(ANGELINI)E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(ROMITA)*nella seduta del 29 maggio 1956*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali con annessi Capitolo d'onori e Protocolli addizionali e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954

*Presentata alla Presidenza l'11 settembre 1956*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'accordo generale e il *Cahier des charges* firmati a Ginevra il 17 marzo 1954 sono il primo passo verso la creazione di un regime razionale di trasporti su strada in Europa.

L'Accordo riguarda:

a) *Trasporto di viaggiatori*: è considerato trasporto internazionale quello che prevede il passaggio di almeno una frontiera fra due Paesi e comprenda, oltre il conduttore, almeno otto posti;

b) *Trasporto di merci*. (L'Italia ha insistito che si dicesse « *trasporto di cose* », ma poi è stato precisato che i due termini si equivalgono).

Le parti contraenti non permetteranno di effettuare trasporti internazionali su strada se non alle imprese che rispetteranno le condizioni dell'accordo.

Dopo l'*Accordo generale*, in 12 articoli, di definizioni e di criteri generali, e che prevede la possibilità (articolo 7) che le parti contraenti deleghino ad Associazioni nazionali alcune funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese esercenti, il *Cahier des charges* delinea in modo piuttosto generico, in 25 articoli, norme sulle caratteristiche ed i requisiti delle imprese e dei veicoli adibiti ai trasporti internazionali di passeggeri e di merci; l'articolo 2 prevede la preparazione dei seguenti

allegati, che dovranno tradurre in chiara precettistica le norme stesse:

a) condizioni di lavoro del personale impiegato;

b) trasporti di viaggiatori;

c) trasporti specializzati di merci;

d) contratto di trasporto, lettera di vettura e responsabilità del trasportatore;

e) assicurazioni;

f) tariffe di trasporto;

g) documenti di controllo per il trasporto dei viaggiatori;

h) documenti di controllo per il trasporto delle merci;

i) trasporti di viaggiatori, diversi da quelli per conto di terzi.

Interessante l'articolo 4 che dispone: essere adatti i veicoli che rispondono a condizioni tecniche specificate negli annessi B e C; condizioni cioè di conforto, di sicurezza, di adattabilità alla circolazione, di aerazione, di salubrità; con posti non eccessivamente stretti; con veicoli protetti contro le intemperie e provvisti di estintore; con una uscita di soccorso oltre la porta d'accesso normale.

L'articolo 5 dispone che l'impresa deve impiegare conducenti seri e degni di fiducia, con sufficiente esperienza.

L'articolo 6 riguarda gli obblighi dell'impresa, che deve ovviamente godere buona reputazione e possedere la necessaria competenza tecnica, commerciale e professionale.

L'articolo 7 dispone fra l'altro che il veicolo non deve ammettere un numero di viaggiatori superiore ai posti a sedere. Salvo accordi particolari, è interdetto l'uso dei rimorchi per trasporti di persone. Tutte le altre disposizioni sono di ordine formale e disciplinare.

L'Italia ha fatto riserva del diritto di non applicare il paragrafo I dell'allegato A (che fissa in 21 anni l'età minima degli autisti) ai conducenti di veicoli immatricolati nei paesi che non fanno parte dell'Accordo generale; del diritto di non applicare sul territorio italiano le disposizioni relative alla durata minima del periodo di guida continua; infine del diritto di esigere un secondo conducente in tutti i casi in cui un autoveicolo è accompagnato da un rimorchio, salvo i trasporti a due ruote usati esclusivamente per il trasporto di bagagli, attrezzi, ecc.

L'accordo, vivamente atteso, non è che un primo passo; dopo un conveniente periodo di esperimento si potrà passare ad una fase successiva di intese.

MALVESTITI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali, con annessi Capitolo d'onori, Protocolli addizionale e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

**DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*